

	Repertorio n. 84.887	Registrato a Perugia
	Raccolta n. 27.746	il 30 marzo 2026
	VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA	al n. 7524
	"FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER"	
	REPUBBLICA ITALIANA	
	L'anno duemilaventisei, il giorno venticinque del mese di	
	marzo, alle ore 15,30	
	25 MARZO 2026	
	In Perugia, nel mio studio in via Mario Angeloni n. 57	
	Avanti a me MARCO CARBONARI, Notaio in Perugia, iscritto nel	
	Ruolo del Distretto Notarile di detta città,	
	è presente la signora	
	- Elisa Veschini nata ad Umbertide il 12 luglio 1980, domici-	
	liata, per la carica, in Todi, ove sopra, cittadina italiana,	
	della cui identità personale io notaio sono certo, la quale	
	dichiara di costituirsi al presente atto non in proprio ma	
	nella qualità, concordemente riconosciuta e attribuitagli dai	
	presenti, di Presidente del Consiglio Direttivo e legale rap-	
	presentante della	
	"FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER"	
	con sede in Todi, attualmente in via Valle Inferiore n. 6	
	codice fiscale: 94168710542	
	iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Pre-	
	fettura di Perugia al n. 1234 Parte Generale e al n. 1235	
	Parte Analitica;	
	1	

	costituita con atto a mio rogito in data 5 maggio 2018 rep.n.	
	79.452 racc.n. 24.750, registrato a Perugia il 30 maggio 2018	
	al n. 11348, Consiglio costituitosi in forza di avviso di	
	convocazione inviato agli aventi diritto il 17 marzo 2026 e	
	la cui dimostrazione di spedizione e ricezione resta acquisi-	
	ta in atti della Fondazione, per discutere e deliberare sul	
	seguente	
	ORDINE DEL GIORNO	
	1) - Approvazione, previa abrogazione di quello in vigore, di	
	un nuovo testo di Statuto, adeguato alle norme previste dal	
	Codice del Terzo Settore - D.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 -	
	D. Lgs. N. 105 del 03 agosto 2018, successive modifiche ed	
	integrazioni, al fine di conformarsi a tale normativa e alle	
	esigenze della Fondazione emerse in tempi recenti, per ade-	
	guamento all'art. 5 CTS fermi restando i principi fondamen-	
	tali ed i valori della Fondazione;	
	2) - ricognizione dei componenti il Consiglio Direttivo;	
	3) - nomina del Revisore Unico;	
	4) - ricognizione del patrimonio della Fondazione	
	5) - richiesta di iscrizione della Fondazione al Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti	
	dell'articolo 22 delD.Lgs. n. 117 del 03 luglio 2017 e smiD.	
	Lgs. N. 105 del 03 agosto 2018 smi.	
	La Comparente dà atto che la riunione si svolge esclusivamen-	
	te con la partecipazione degli aventi diritto da remoto, con	
	2	

	modalità telematiche, da tutti gli interessati accettate e-	
	spressamente senza alcuna riserva od eccezione.	
	Agli effetti di cui sopra si richiamano espressamente le mas-	
	sime del Consiglio Notarile di Milano - Commissione Terzo	
	Settore - nn. 12 e 13 del 10 maggio 2022.	
	Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di	
	statuto e su concorde designazione degli intervenuti, la Pre-	
	sidente Elisa Veschini la quale:	
	- conferma preliminarmente, con l'adesione degli intervenuti,	
	l'incarico a me Notaio alla redazione del verbale;	
	- procede ad accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti signori:	
	-- Emily Galvin (in taluni atti o documenti anche Emily	
	Van Waning Galvin Amanza), in collegamento audio-video;	
	-- Barry o Barringer Fifield, in collegamento au-	
	dio-video;	
	-- Michele Ciribifera, in collegamento audio-video;	
	-- Marco Luigi Marchetti, in collegamento audio-video;	
	-- Antonino Ruggiano, in collegamento audio-video;	
	- dà atto che tutti gli aventi diritto hanno qui accettato e-	
	spressamente, a mezzo audio-video, la modalità telematica di	
	svolgimento della riunione e la conseguente verbalizzazione;	
	- dà inoltre atto:	
	-- che tutti gli aventi diritto hanno proceduto alla loro re-	
	ciproca identificazione;	
	3	

	-- che i citati collegamenti in audio-video conferenza con-	
	cretano idoneo intervento;	
	-- che ad oggi non è stato nominato l'Organo di Controllo o	
	di Revisione.	
	La Presidente prosegue dichiarando che, avendo accettato tut-	
	ti gli aventi diritto le modalità di svolgimento della riu-	
	nione e la discussione degli argomenti all'ordine del giorno,	
	la riunione è validamente costituita, in modalità telematica,	
	atta a discutere e deliberare.	
	La Presidente, passando alla trattazione degli argomenti al-	
	l'ordine del giorno, ricorda che è intenzione della Fondazio-	
	ne richiedere l'iscrizione al Registro Unico degli Enti del	
	Terzo Settore sezione "altri enti" il tutto ai sensi degli	
	artt. 22, e 46 D.Lgs. 117 del 3 luglio 2017 - noto come Co-	
	dice del Terzo Settore (d'ora in avanti anche denominato CTS)	
	per il tramite della richiesta che verrà inoltrata da me No-	
	taio verbalizzante, il tutto ai sensi dell'articolo 22 Codice	
	del Terzo Settore.	
	Ricorda ancora la Presidente ai presenti che in seguito ai	
	numerosi interventi legislativi, decreti e documenti di pras-	
	si, è necessario procedere in questa medesima sede ad aggior-	
	nare lo Statuto della Fondazione ai detti fini, compresa la	
	denominazione dell'ente e l'oggetto, fermo restando i princi-	
	pi fondanti della stessa in ordine all'attività senza scopo	
	di lucro ed all'oggetto della Fondazione al quale sono state	
	4	

	aggiunte soltanto le previsioni del CTS, nonché il patrimo-	
	nio, che viene certificato conforme alla normativa vigente in	
	materia per iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO	
	SETTORE (d'ora in avanti anche denominato RUNTS); pertanto	
	propone l'adozione di un nuovo testo di Statuto.	
	La Presidente dà lettura ed illustra pertanto, nel dettaglio,	
	le proposte modifiche, già approvate informalmente nel corso	
	della riunione odierna, consegnandomi il nuovo testo che pro-	
	pone in adozione e che qui allego sotto la lettera "A".	
	La Presidente ricorda che il patrimonio indisponibile della	
	Fondazione - tutt'ora integro e prescindendo dal fondo di ge-	
	stione - risulta congruo rispetto alle prescrizioni della	
	legge ed attualmente valutato in euro 536.000,00 (cinquecen-	
	totrentaseimila virgola zero zero) come risulta dalla rela-	
	zione di stima allegata all'atto costitutivo della Fondazio-	
	ne, valore che sarà confermato con apposita Dichiarazione del	
	Revisore Unico, che verrà trasmessa al RUNTS;	
	La Presidente dichiara infine che, ai fini dell'iscrizione al	
	RUNTS, è altresì necessario compiere ricognizione dei compo-	
	nenti il Consiglio Direttivo e nominare altresì un Revisore	
	Unico, obbligatorio per la nuova normativa e che propone nel-	
	la persona del dott. Giuliano Cervini.	
	La Presidente dichiara aperta la discussione concedendo fa-	
	coltà di parola e dando comunque atto dell'insussistenza di	
	interventi per i quali ci sia stata richiesta di riassunto a	
	5	

		verbale.	
		Quindi la Presidente, con il consenso di tutti i presenti,	
		mette ai voti la seguente	
		PROPOSTA DI DELIBERA	
		"Il Consiglio Direttivo della	
		"FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER"	
		PRESO ATTO	
		- del testo di statuto proposto in adozione dalla Presidente,	
		ai fini dell'iscrizione della stessa nel RUNTS, sopra letto e	
		allegato;	
		- della proposta della Presidente e su invito della stessa,	
		DELIBERA	
		1) - di voler conseguire, in conformità al sopra indicato	
		ordine del giorno, l'iscrizione della Fondazione nel Regi-	
		stro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) di cui al	
		D.Lgs. n. 117/2017, sezione altri enti del terzo settore, e	
		di approvare per l'effetto, previa integrale abrogazione di	
		quello vigente, un nuovo testo di statuto, adeguato alle esi-	
		genze della Fondazione e a quanto prescritto dalla richiamata	
		normativa per gli Enti del Terzo Settore, fermi restando tut-	
		ti gli elementi storici, giuridici ed economici della Fonda-	
		zione;	
		2) - per l'effetto:	
		- di confermare il Consiglio Direttivo in carica, in persona	
		dei signori:	
		6	

	-- ella comparente, come sopra generalizzata, residente	
	in perugia, piazza Don Annibale Valigi n. 7, codice fiscale:	
	VSC LSE 80L52 D786G;	
	-- Emily Van Waning Galvin Amanza (in taluni atti o do-	
	cumenti anche solo Emily Galvin) nata a Iowa (USA) il 18 set-	
	tembre 1983, domiciliata in 45 Mitchell Road Wineyard Haven	
	(Massachusetts - USA), il cui codice fiscale verrà comunicato	
	al RUNTS;	
	-- Barry o Barringer Fifield nato a Indiana (USA) il 20	
	gennaio 1942, domiciliato in Roma, corso Vittorio Emanuele 2°	
	n. 315, codice fiscale: FFL BRN 42A20 Z404Y;	
	-- Michele Ciribifera nato a Perugia il 1° aprile 1969,	
	domiciliato in Torgiano (PG), via Tiberina n. 7, codice fi-	
	scale: CRB MHL 69D01 G478E;	
	-- Marco Luigi Marchetti nato a Gubbio il 25 aprile	
	1956, ivi residente, corso Garibaldi n. 79, codice fiscale:	
	MRC MCL 56D25 E256I;	
	-- Antonino Ruggiano nato a Perugia il 13 marzo 1970,	
	domiciliato in Todi, piazza del Popolo n. 29, codice fiscale:	
	RGG NNN 70C13 G478Q;	
	- di riconoscere e dare atto che il patrimonio indisponibile	
	della Fondazione e ferme le entità del patrimonio di gestio-	
	ne, ammonta ad oggi ad almeno euro 536.000,00 (cinquecento-	
	trentaseimila virgola zero zero);	
	- di nominare, quale Revisore Unico, il dott. Giuliano Cervi-	
	7	

	ni nato a Todi (PG) l'11 gennaio 1963, domiciliato in Peru-	
	gia, via campo di Marte n. 9, codice fiscale: CRV GLN 63A11	
	L188J;	
	- di dare mandato alla Presidente della Fondazione di proce-	
	dere all'iscrizione della Fondazione medesima nel Registro U-	
	nico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) depositando ogni ne-	
	cessario documento richiesto, a tale effetto con particolare	
	referimento alla dimostrazione dell'entità del patrimonio;	
	3) - di autorizzare i Competenti Uffici a compiere le forma-	
	lità dipendenti dal presente atto, con esonero da ogni re-	
	sponsabilità o ingerenza riservandosi, comunque, la facoltà	
	di apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte	
	quelle modifiche, integrazioni o soppressioni eventualmente	
	richieste in sede di iscrizione nel RUNTS.	
	La presidente dà quindi atto che la superiore proposta di de-	
	libera, con votazione palese, in seguito a singoli interpelli	
	individuali della Presidente rivolti a tutti gli aventi di-	
	ritto di voto collegati, viene approvata	
	ALL'UNANIMITA' .	

	Ad ogni effetto di legge la Comparente dà atto che la Fonda-	
	zione non è attualmente proprietaria di beni immobili o beni	
	mobili registrati.	
	La Presidente dà infine atto che la modalità telematica uti-	
	lizzata ha consentito ed ha garantito l'identificazione reci-	
	8	

	Allegato "A" al rep.n. 84.887/27.746	
	S T A T U T O	
	DELLA	
	"FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER"	
	ART. 1	
	DENOMINAZIONE	
	E' costituita, al fine di promuovere lo studio e la divulga-	
	zione dell'arte contemporanea ed in particolare dell'opera di	
	Beverly Pepper, una fondazione denominata	
	"FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER".	
	La Fondazione, ove consegua l'iscrizione nel Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), assumerà la denominazio-	
	ne "FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER - ENTE DEL TERZO SET-	
	TORE", in breve "FONDAZIONE PROGETTI BEVERLY PEPPER ETS".	
	La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire uti-	
	li e risponde ai principi delle Fondazioni disciplinate dagli	
	articoli 12 e seguenti del Codice civile, dal D.Lgs.117 del	
	2017 (CTS) e leggi collegate.	
	La Fondazione farà uso, nelle comunicazioni rivolte al pub-	
	blico ed in qualsiasi segno distintivo che intenderà adotta-	
	re, nella propria denominazione della locuzione "Ente del	
	Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".	
	ART. 2	
	SEDE	
	La Fondazione ha sede nel Comune di Todi, all'indirizzo tempo	
	1	

		per tempo fissato dall'Organo di Amministrazione.	
		Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della	
		sede e degli uffici in altro indirizzo sempre nel territorio	
		del Comune di Todi, senza che ciò costituisca modifica del	
		presente Statuto.	
		La Fondazione svolge la propria attività in ambito nazionale,	
		e internazionale.	
		Delegazioni e uffici potranno essere istituiti con delibera-	
		zione del Consiglio Direttivo, sia in Italia che all'estero	
		onde svolgere, in via secondaria e strumentale rispetto alle	
		finalità dell'ente, attività di promozione nonché di sviluppo	
		e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e	
		internazionali di supporto all'ente stesso.	
		ART. 3	
		DURATA	
		La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.	
		ART. 4	
		SCOPO	
		La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente	
		finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e si	
		propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le atti-	
		vità di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del	
		D.lgs. 117/2017, lettere:	
		d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sen-	
		si della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modifica-	
		2	

	zioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cul-	
	turale e del paesaggio, ai sensi del D.lgs. 22 gennaio 2004,	
	n. 42 e successive modificazioni;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria previo otte-	
	nimento di ogni autorizzazione fosse richiesta;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali, artisti-	
	che o ricreative di interesse sociale, incluse attività, an-	
	che editoriali, di promozione e diffusione della cultura e	
	della pratica del volontariato e delle attività di interesse	
	generale di cui al presente articolo;	
	v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della non violenza e della difesa non armata.	
	Al solo scopo indicativo e con le limitazioni di cui sopra,	
	la Fondazione potrà perseguire finalità di interesse generale	
	e di pubblica utilità nel settore della cultura e dell'arte.	
	La Fondazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice	
	del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse	
	generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime,	
	secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto mini-	
	steriale.	
	In ogni caso, con riferimento al proprio settore operativo,	
	la Fondazione potrà esercitare attività di:	
	3	

	- studio e divulgazione dell'arte contemporanea, delle arti	
	visive, comprese la scultura e la land art;	
	- organizzazione e gestione di biblioteche, banche dati, spa-	
	zi museali a disposizione di istituzioni pubbliche e private,	
	studiosi e cultori della materia;	
	- organizzazione di mostre, convegni, concorsi e attività di-	
	dattica e gestione corsi di studio, anche con assegnazione di	
	premi o borse di studio a soggetti particolarmente meritevo-	
	li, eventi culturali in genere o la partecipazione ad essi;	
	- conservazione, restauro e manutenzione di opere d'arte a	
	qualsiasi titolo acquisiti, progetti, modelli, disegni,	
	installazioni;	
	- realizzazione di pubblicazioni di arte in ogni veste grafi-	
	ca possibile.	
	La Fondazione, nell'ambito dei propri scopi e finalità civi-	
	che, solidaristiche e di utilità sociale, seguirà le opere,	
	gli insegnamenti, anche di vita, i luoghi e la tutela, ove	
	occorra, del patrimonio artistico di Beverly Pepper, compresa	
	la possibilità di esercizio di eventuali azioni in presenza	
	di falsi o altri illeciti, e comunque la tutela del patrimo-	
	nio artistico in generale.	
	Inoltre curerà la corretta informazione nei confronti della	
	collettività relativa ad opere di Beverly Pepper, sia al fine	
	della loro catalogazione sia ai fini conoscitivi e informati-	
	vi.	
	4	

	La Fondazione può, in ogni caso, svolgere l'attività di rac-	
	colta fondi così come definita dall'art. 7 del Codice del	
	Terzo settore e delle altre disposizioni di legge che la re-	
	golano, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni,	
	lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di	
	finanziare le proprie attività di interesse generale e nel	
	rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza	
	nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.	
	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà rac-	
	cordare la propria attività, nell'ambito di iniziative nei	
	settori sopra richiamati, con quella di eventuali altri enti	
	aventi analoghe finalità, anche attraverso la partecipazione	
	ad istituzioni od organizzazioni di coordinamento, lo svilup-	
	po, il finanziamento e co-finanziamento di progetti specifici.	
	Le attività della Fondazione saranno svolte in modo da garan-	
	tire la tutela degli interessi contemplati nel presente Sta-	
	tuto, la trasparenza delle scelte, l'efficiente utilizzazione	
	delle risorse e l'efficacia degli interventi.	
	Per il conseguimento dei suoi fini, l'ente potrà, sempre nel-	
	l'ambito dei propri fini istituzionali e nel rispetto della	
	normativa e di eventuali provvedimenti amministrativi, tempo	
	per tempo vigenti, svolgere attività di ricerca, di studio,	
	di insegnamento e documentazione tecnico-scientifica anche di	
	supporto, con qualsiasi mezzo; potrà promuovere incontri,	
	concorsi, conferenze, seminari, convegni, mostre, scambi di	
	5	

	conoscenze e materiali inerenti, corsi di formazione ed ag-	
	giornamento per artisti, potrà concludere accordi di collabo-	
	razione con organizzazioni italiane ed estere; potrà istitui-	
	re borse di studio e di ricerca, curare la produzione e la	
	distribuzione di opere editoriali e digitali o multimediali,	
	proprie e/o di terzi e realizzare ogni altra iniziativa mate-	
	riale e immateriale afferente agli scopi della Fondazione.	
	La Fondazione, con le medesime limitazioni, potrà compiere	
	tutte le operazioni finanziarie, bancarie, mobiliari ed immo-	
	biliari e, in modo assolutamente strumentale e con astensione	
	da qualsiasi fine di lucro soggettivo, commerciali, diretta-	
	mente connesse al proprio scopo.	
	ART. 5	
	PATRIMONIO DELLA FONDAZIONE	
	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidari-	
	stiche e di utilità sociale di cui al presente Statuto.	
	A tale effetto, è vietata la distribuzione, anche indiretta,	
	di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque de-	
	nominate, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri	
	componenti degli organi sociali della Fondazione. Ai sensi e	
	per gli effetti del comma 2, si considerano in ogni caso di-	
	stribuzione indiretta di utili:	
	6	

	a) la corresponsione ad amministratori, componenti l'organo	
	di controllo, liquidatori e a chiunque rivesta cariche socia-	
	li, di compensi individuali non proporzionati all'attività	
	svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche compe-	
	tenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che ope-	
	rano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;	
	b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai	
	contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legi-	
	slativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze at-	
	tinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai	
	fini dello svolgimento delle attività di interesse generale	
	di cui al presente statuto;	
	c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore	
	normale;	
	d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato ai componenti gli	
	organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsia-	
	si titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte,	
	ai soggetti che effettuino erogazioni liberali a favore del-	
	l'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai	
	loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da	
	questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	7	

	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali	
	cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'atti-	
	vità di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;	
	e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	
	dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro	
	punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può	
	essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle	
	politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia	
	e delle finanze ed in tal caso si intende automaticamente a-	
	deguito in conformità il presente statuto.	

	Il patrimonio della Fondazione - utilizzato per lo svolgimen-	
	to delle attività di interesse generale ai fini dell'esclusi-	
	vo perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità	
	sociale di cui all'art. 4 - è composto dal fondo di dotazione	
	(patrimonio vincolato) e dal patrimonio libero.	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito da quanto confe-	
	rito dal Fondatore e da qualunque altro bene e/o diritto a	
	titolo oneroso o gratuito successivamente acquisito. Esso è	
	suddiviso in fondo di dotazione (patrimonio indisponibile) e	
	fondo di gestione.	
	In conformità alle disposizioni del fondatore, dovrà essere	
	mantenuta l'integrità del patrimonio indisponibile (vincola-	
	to).	
	8	

	In particolare il fondo di dotazione indisponibile è costi-	
	tuito dai conferimenti iniziali e dalle altre utilità impie-	
	gabili per il perseguimento delle finalità, effettuati dal	
	Fondatore, in sede di atto costitutivo.	
	Il patrimonio di gestione è il patrimonio costituito dal ri-	
	sultato economico della gestione degli esercizi precedenti	
	nonché da riserve libere di altro genere.	
	Il patrimonio di gestione è liberamente disponibile, salvo i	
	limiti di legge e di statuto.	
	Per le obbligazioni della Fondazione risponde, a norma	
	dell'art. 22, co. 7 CTS, soltanto l'ente con il suo patrimo-	
	nio.	
	Il patrimonio della Fondazione - comprensivo di eventuali ri-	
	cavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate - è uti-	
	lizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di	
	utilità sociale.	
	ART. 6	
	FONDO DI DONAZIONE E FONDO DI GESTIONE	
	<u>Il patrimonio della Fondazione è quindi costituito:</u>	
	a) - <u>dal fondo di dotazione</u> composto dai beni di cui al pa-	
	trimonio iniziale dell'Ente, con obbligo per la Fondazione di	
	metterli in inventario e custodirli, dagli eventuali conferi-	
	menti in denaro o di beni mobili o immobili, o, comunque, da	
	qualsiasi altra utilità impiegabile per il perseguimento de-	
	9	

	gli scopi, apportata dal FONDATORE o da qualsiasi altro sog-	
	getto, compresi i diritti di riproduzione delle opere donate;	
	b) - <u>dai beni mobili e immobili</u> che pervengono o perverranno	
	a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla	
	stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, e	
	destinati espressamente a patrimonio indisponibile;	
	c) - <u>dalle elargizioni</u> fatte da Enti e da privati con espres-	
	sa destinazione ad incremento del patrimonio;	
	d) - <u>dalla parte di rendite non utilizzata</u> che, con delibera	
	del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare	
	il patrimonio;	
	e) - <u>da contributi</u> attribuiti al fondo di dotazione dallo	
	Stato, da Enti territoriali o da Enti pubblici.	
	<u>Il fondo di gestione è costituito:</u>	
	a) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione medesima;	
	b) da eventuali donazioni, disposizioni testamentarie aventi	
	ad oggetto qualsiasi bene, materiale o immateriale, non e-	
	spressamente destinate al fondo di dotazione;	
	c) da eventuali altri contributi dello Stato, di Enti terri-	
	toriali o altri enti pubblici;	
	d) dai contributi del Fondatore, di eventuali successivi do-	
	nanti o di eventuali sostenitori;	
	e) dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, stru-	
	mentali e connesse;	
	10	

	f) da qualsiasi bene e/o utilità pervenuta alla Fondazione	
	con imputazione al fondo di gestione e, comunque, senza e-	
	spresa imputazione a patrimonio.	
	ART. 7	
	SOSTENITORI	
	Potranno essere ammessi nella Fondazione, su delibera del	
	Consiglio Direttivo, Enti o Istituzioni pubbliche che ne fac-	
	ciano richiesta, assumendo la qualifica di SOSTENITORI.	
	I SOSTENITORI potranno partecipare alla Fondazione in seguito	
	ad uno specifico conferimento al Fondo di Dotazione e/o al	
	Fondo di Gestione di cui ai precedenti articoli 3 e 5.	
	I conferimenti possono essere anche con attribuzione diffe-	
	renziata.	
	In mancanza di espressa imputazione, si presumono effettuati	
	a favore del Fondo di Gestione.	
	La partecipazione dei SOSTENITORI potrà avere, in ragione del	
	valore dell'apporto e su espressa apposita delibera del Con-	
	siglio Direttivo, carattere stabile, fino a revoca, o a tempo	
	determinato.	
	In tale ultimo caso, la durata della partecipazione è corre-	
	lata, con contribuzioni annuali costanti, alla partecipazione	
	al Fondo di Gestione.	
	I conferimenti possono essere effettuati:	
	(i) in unica soluzione o (ii) con cadenza temporale (annuale	
	o altro) a tempo determinato o (iii) indeterminato, fino a	
	11	

		revoca, in tale ultimo caso da parte del SOSTENITORE.	
		Il conferimento può avere ad oggetto anche progetti specifici	
		e può consistere in servizi o attività nelle misure determi-	
		nate dal Consiglio Direttivo.	
		I SOSTENITORI avranno diritto, ove ne facciano richiesta, al-	
		la designazione di un componente del Consiglio Direttivo e di	
		un membro del Collegio dei Revisori, ove istituito, entro i	
		limiti massimi stabiliti dal presente statuto e dal Consiglio	
		Direttivo con apposito Regolamento, anche in funzione degli	
		apporti alla Fondazione e della relativa durata.	
		Tale facoltà di designazione di amministratori, anche per più	
		quinquenni, alla loro scadenza da parte dei soci SOSTENITORI	
		permarrà per tutta la durata del conferimento.	
		In ipotesi di conferimento in unica soluzione la durata per	
		gli amministratori verrà stabilita dal Consiglio Direttivo.	
		In ogni caso i SOSTENITORI che concorrono a qualsiasi titolo	
		al Patrimonio o al Fondo di Gestione non possono ripetere le	
		erogazioni effettuate, né rivendicare diritti sulle presta-	
		zione erogate e sul Patrimonio della Fondazione.	
		La perdita della qualità di SOSTENITORE non comporta il di-	
		ritto alla restituzione di quanto conferito o delle presta-	
		zione erogate.	
		<u>ART. 7 - BIS</u>	
		<u>VOLONTARI</u>	
		<i>I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono,</i>	
		12	

	<i>per il tramite della Fondazione, attività in favore della co-</i>	
	<i>munità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio</i>	
	<i>tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere</i>	
	<i>svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di</i>	
	<i>lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di soli-</i>	
	<i>darietà e di contiguità con gli scopi della Fondazione. L'at-</i>	
	<i>tività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo,</i>	
	<i>neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimbor-</i>	
	<i>sate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate</i>	
	<i>per l'attività prestata alle condizioni preventivamente sta-</i>	
	<i>bilite dall'Organo Direttivo.</i>	
	<i>Le spese sostenute dai Volontari possono essere rimborsate</i>	
	<i>nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legi-</i>	
	<i>slativo del 3 luglio 2017 n. 117.</i>	
	<i>La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma</i>	
	<i>di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro</i>	
	<i>rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.</i>	
	<i>I volontari non acquistano alcun diritto nei confronti della</i>	
	<i>Fondazione.</i>	
	ART. 8	
	AMMINISTRAZIONE	
	<i>La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo compo-</i>	
	<i>sto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri.</i>	
	<i>Tale numero potrà essere elevato fino a sette membri in con-</i>	
	<i>seguenza dell'ingresso di discendenti della Fondatrice, Be-</i>	
	13	

		verly Pepper, o della designazione effettuata da SOSTENITORI.	
		I consiglieri designati dai SOSTENITORI resteranno in carica	
		per cinque anni, salvo ulteriore designazione da parte del	
		SOSTENITORE o per un tempo minore laddove la partecipazione	
		del SOSTENITORE sia a tempo determinato o per un singolo pro-	
		getto; in tal caso la durata in carica dell'amministratore è	
		commisurata a quella del progetto.	
		Tutti gli amministratori avranno comunque parità di diritti e	
		di doveri.	
		Potranno essere nominati amministratori, ove ne facciano ri-	
		chiesta, i discendenti del FONDATORE Beverly Pepper in ragio-	
		ne di uno per stirpe. In tal caso, il numero dei consiglieri	
		verrà conseguentemente aumentato in ragione dell'ingresso.	
		Gli amministratori, fermo restando quanto sopra precisato per	
		quelli di designazione dei SOSTENITORI, resteranno in carica	
		a vita, salvo dimissioni, rinuncia all'incarico, morte, oppu-	
		re in caso di revoca o impossibilità sopravvenuta, deliberate	
		o accertate dagli altri consiglieri, con maggioranza di 2/3	
		(due terzi), non computandosi il voto del soggetto interessa-	
		to.	
		In tutti i casi in cui venga meno uno dei suoi membri, i mem-	
		bri restanti del Consiglio Direttivo nomineranno i successori	
		per cooptazione con maggioranza di 2/3 (due terzi).	
		Resta fermo quanto stabilito per gli amministratori nominati	
		su designazione dei SOSTENITORI.	

	In ogni caso gli amministratori di designazione dei SOSTENI-	
	TORI non potranno superare 1/3 (un terzo) del numero massimo	
	dei componenti del Consiglio Direttivo.	
	ART. 9	
	IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza	
	legale della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio ed in	
	via amministrativa.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione:	
	- rappresenta la Fondazione;	
	- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le ma-	
	terie da trattare nelle adunanze;	
	- sorveglia il buon andamento dell'amministrazione della Fon-	
	dazione curando l'osservanza dello statuto e promuovendone la	
	riforma qualora si renda necessario;	
	- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e cura i	
	rapporti con le autorità;	
	- adotta ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve	
	tempo al Consiglio.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci	
	il Vice-Presidente o il Consigliere più anziano di età, con i	
	medesimi poteri e facoltà del primo, senza riserva alcuna,	
	ovvero il Consigliere espressamente all'uopo delegato dal	
	Consiglio.	
	Il Consiglio nominerà, di triennio in triennio, nel suo in-	
	15	

	terno, il proprio Presidente, ed il Vice-Presidente con la	
	maggioranza di 2/3 (due terzi) dei membri.	
	Il Presidente è rieleggibile, come pure il Vice-Presidente.	
	ART. 10	
	CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria due	
	volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presi-	
	dente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta scritta	
	da due dei suoi membri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto	
	spedito almeno cinque giorni prima, con qualsiasi mezzo che	
	garantisca la verifica della ricezione e con l'indicazione	
	dell'ordine del giorno da trattare.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.	
	Al suo interno viene nominato un segretario che cura la reda-	
	zione dei verbali delle riunioni del Consiglio, da trascrive-	
	re su apposito libro.	
	Il Consiglio Direttivo:	
	a) determina annualmente, con apposita delibera, gli impieghi	
	del patrimonio per la realizzazione dello scopo della fonda-	
	zione;	
	b) adotta un regolamento finalizzato a determinare i criteri	
	di amministrazione della fondazione e di impiego delle somme	
	della stessa;	
	c) approva il rendiconto;	
	16	

	d) predisporre la previsione di spesa relativo all'anno successivo entro il 31 luglio di ogni anno;	
	e) nomina gli amministratori, sia su designazione dei discendenti del Fondatore, sia su designazione dei SOSTENITORI, sia per cooptazione;	
	f) nomina l'organo di controllo;	
	g) delibera sulle modificazioni statutarie, ad esso riservate ai sensi del successivo art. 12 e su tutto quanto ad esso riservato dalla legge, dallo statuto e non concernente le attribuzioni del Presidente.	
	Il Consiglio Direttivo, potrà istituire, con funzioni consultive, non vincolanti, comitati, in relazione ai diversi aspetti della vita della Fondazione.	
	In particolare potranno essere istituiti:	
	- il COMITATO SCIENTIFICO, composto da personalità con competenze in materia di arte e comunicazione;	
	- il COMITATO D'ONORE, composto da personalità che possano contribuire con la propria attività, consulenza o materialmente al conseguimento degli scopi della Fondazione.	
	Il Consiglio Direttivo potrà approvare il regolamento di funzionamento dei suddetti Organi Consultivi.	
	Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche con la partecipazione degli aventi diritto in luoghi diversi, purchè sia assicurata, per teleconferenza, videoconferenza e comunque con l'ausilio di adeguate tecnologie, in ogni momen-	
	17	

	to, a tutti gli aventi diritto:	
	- la possibilità di identificazione reciproca;	
	- la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere tutta	
	la documentazione connessa o afferente l'ordine del giorno,	
	con possibilità di esame contestuale;	
	- la partecipazione alla discussione e al diritto di voto.	
	Le riunioni di consiglio si considereranno, ove svolte in tal	
	modo, tenute nel luogo in cui si trovano il Presidente e il	
	segretario.	
	La verbalizzazione verrà effettuata dal Presidente con l'au-	
	silio di un segretario.	
	ART. 11	
	RENDICONTO	
	L'esercizio sociale della Fondazione va dal 1° gennaio al 31	
	dicembre di ogni anno.	
	La Fondazione deve redigere, ai sensi dell'art. 13 del CTS,	
	il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale,	
	dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e	
	degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che il-	
	lustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestio-	
	nale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità	
	statutarie.	
	L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario	
	e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del CTS	
	nella relazione di missione o nella nota integrativa al bi-	
	18	

	lancio.	
	La Fondazione dovrà inoltre redigere, depositare presso il	
	RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio so-	
	ciale, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate	
	comunque denominate superino i limiti previsti dall'art. 14	
	del CTS.	
	Entro il mese di dicembre di ciascun anno il Consiglio Diret-	
	tivo approva il bilancio economico di previsione dell'eserci-	
	zio successivo.	
	Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, eccezio-	
	nalmente, entro 180 (centottanta) giorni quando particolari	
	esigenze lo richiedano, il Consiglio Direttivo approva il bi-	
	lancio di esercizio e il bilancio sociale, laddove redatto,	
	accompagnati dalla relazione dell'Organo di controllo o del	
	revisore legale.	
	La Fondazione dovrà depositare il bilancio d'esercizio e il	
	bilancio sociale, laddove redatto, presso il Registro Unico	
	Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'art. 48, comma 3,	
	del CTS.	
	Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulisti-	
	ca definita con decreto del Ministro del lavoro e delle poli-	
	tiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo set-	
	tore.	
	I residui attivi eventualmente maturati e gli avanzi di ge-	
	stione, come pure le utilità di ogni tipo che dovessero per-	
	19	

	venire alla Fondazione dovranno essere impiegate, con esclusione di ogni differente destinazione, esclusivamente per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.	
	La Fondazione, oltre alle scritture prescritte negli art. 13	
	e 14 del CTS, deve tenere i seguenti libri:	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;	
	- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.	
	La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi	
	e nei limiti di cui all'art. 16 CTS.	
	Lo status dei lavoratori dipendenti soggiace a quanto stabilito all'art. 5 punto B del presente Statuto.	
	La Fondazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.	
	ART. 12	
	MODIFICAZIONI STATUTARIE	
	Spetta esclusivamente al Consiglio Direttivo , la modifica del presente Statuto, a maggioranza di due terzi dei componenti,	
	calcolati sul loro numero complessivo, tutti con analogo diritto di voto.	
	20	

	ART. 13	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	L'Organo di controllo può essere monocratico o collegiale ed	
	è nominato dal Fondatore. Se è collegiale, l'Organo di con-	
	trollo è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) sup-	
	plenti.	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica	
	l'articolo 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra	
	le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2,	
	del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegia-	
	le, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno u-	
	no dei componenti effettivi e almeno uno dei componenti sup-	
	plenti.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione, anche con riferimento alle disposizioni del decre-	
	to legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili,	
	nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, ammini-	
	strativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui	
	all'articolo 31, comma 1 CTS, la revisione legale dei conti.	
	In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori	
	legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitorag-	
	gio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e	
	21	

	di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposi-	
	zioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS, ed attesta che il	
	bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee	
	guida di cui all'articolo 14 CTS.	
	Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio	
	svolto dall'organo di controllo.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi	
	momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezio-	
	ne e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli ammi-	
	nistratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o	
	su determinati affari.	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi con	
	scadenza all'approvazione del bilancio relativo al terzo e-	
	sercizio della carica ed è rieleggibile.	
	Se l'Organo di controllo non esercita il controllo legale e	
	se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 CTS, ovvero	
	qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, lo stes-	
	so Consiglio dovrà procedere alla nomina di un Revisore lega-	
	le dei conti o di una Società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito Registro.	
	Se nominato nei casi previsti dalla legge, il revisore legale	
	dei conti resta in carica per tre esercizi con scadenza al-	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica ed è rieleggibile.	
	ART. 14	
	22	

	DIRETTORE ARTISTICO E CURATORE	
	Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Artistico e	
	un Curatore, sia con carattere di stabilità che per singoli	
	progetti o iniziative.	
	Il Direttore Artistico e il Curatore opereranno ai fini della	
	elaborazione e attuazione dei programmi relativi agli eventi	
	e alle manifestazioni della Fondazione, secondo le direttive	
	e i limiti di budget assegnati, ognuno nell'ambito delle com-	
	petenze assegnategli.	
	La coesistenza fra le due figure non è necessaria, nel senso	
	che potrà essere nominato solo il Direttore Artistico o solo	
	il Curatore.	
	Le due figure possono coincidere sulla medesima persona fisi-	
	ca.	
	Il Consiglio Direttivo delibererà in ordine ai compensi, ai	
	rimborsi spese dei suddetti soggetti ove l'incarico non sia a	
	titolo gratuito.	
	ART. 15	
	GRATUITA' DELLE CARICHE	
	Tutte le cariche della Fondazione, ad eccezione del revisore,	
	sono gratuite, salvo rimborso delle spese.	
	ART. 16	
	ESTINZIONE	
	La Fondazione si estingue per le cause previste dall'articolo	
	27 del Codice Civile e per gli altri casi stabiliti dalla	
	23	

		legge.	
		In caso di estinzione il patrimonio della Fondazione, ove non	
		possa esserne disposta la trasformazione, verrà devoluto, ai	
		sensi dell'art. 45 D.Lgs. 117/2017, in conformità al parere	
		positivo del competente ufficio afferente il RUNTS o altro	
		organismo competente previsto da detta normativa e comunque	
		secondo la normativa applicabile al momento dello scioglimen-	
		to e ai provvedimenti dalla stessa previsti, mantenendo, ove	
		possibile, aderenza alla volontà manifestata dalla Fondatrice	
		in sede di costituzione, la quale aveva previsto che <i>"l'inte-</i>	
		<i>ro patrimonio verrà devoluto esclusivamente a favore del Co-</i>	
		<i>mune di Todi e/o altri Enti od Organizzazioni, a fine di pub-</i>	
		<i>blica utilità....."</i> e che <i>"In ogni caso il patrimonio della</i>	
		<i>Fondazione dovrà restare nella Città di Todi, con adeguata</i>	
		<i>collocazione, a disposizione della cittadinanza e dei suoi</i>	
		<i>visitatori, analogamente alle sculture già donate...."</i> .	
		Ciò in linea con un principio generale in materia di Fonda-	
		zioni presente nell'art. 28 e ricorrente anche negli artt.	
		16, 26 e 32 c.c..	
		ART. 17	
		REGOLAMENTI	
		L'attività della fondazione può essere disciplinata dai rego-	
		lamenti interni, approvati dal Consiglio Direttivo.	
		Art. 18	
		DISPOSIZIONI FINALI	
		24	

[illegible]